

Avv. Elena Spina  
Viale delle Milizie n. 9  
00192 Roma  
tel. 06-35340262 fax 0635340270  
- cell. 348 7624764

Data: 09/10/2022 18:20:36

[e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com](mailto:segreteriastudioelenaspina@gmail.com)  
[pec: avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO  
– SEDE DI ROMA -  
RICORSO**

**con questione di costituzionalità**

***PER***

**Candelieri Maddalena (C.F. CNDMDL89T53L109L)** nata a Terlizzi (BA) il 13/12/1989 e residente in Via Benaco n. 17 – Milano – Titolare di: Laurea Triennale in Lettere (L-10), Laurea Magistrale in Informazione e Sistemi Editoriali (LM-19) aspirante docente della scuola pubblica che ha presentato domanda di inserimento di cui alla O.M. n. 112/2022 del Ministero dell'Istruzione, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N - [avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it) - fax [0635340270](tel:0635340270)), come da delega in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, viale delle Milizie 9

***ricorrente***

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA Lombardia** in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

***resistenti***

nei confronti di

Bortolotti Maria Chiara Via Achille Grandi 44 - 24065 Lovere  
(BG)

***Per l'annullamento previa sospensiva***

***Del Decreto prot. n. 12090 del 29 luglio 2022 del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Milano su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nonché delle stesse graduatorie provinciali allegate per le classi di concorso A12 ed A22, merito e sostegno, per la provincia di Milano nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente il giusto punteggio.***

***Dell'O.M. n.112 del 6 maggio 2022 del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui sia interpretata nel senso di essere successivamente lesiva, con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti e per l'annullamento delle disposizioni contenute negli artt. 3-4-5-6- 7 per le classi di concorso A-12 e A-22 nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria autorizzi il mancato riconoscimento del punteggio dovuto, considerato che chi ricorre ha conseguito titoli di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l'insegnamento nelle classi dette.***

***Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi comprese ove necessario, la Tabelle Allegate alla Ordinanza n. 112/2022 con particolare riferimento alla Tabella A/4,***

Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado *relativa alla valutazione dei titoli nella parte in cui sia interpretata e applicata nel senso lesivo della posizione in argomento impedendole il riconoscimento del giusto punteggio al titolo di insegnamento.*

***Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere ex*** LEGGE 29 giugno 2022 , n. 79 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà, nonché per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione *alla predisposizione dei percorsi di cui all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l'obbligo a provvedere al completamento della attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi A-12 e A-22 al fine di poter comprendere anche la Laurea Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura (codice LM-19).*

*Nonché per l'annullamento ove interpretati e successivamente lesivi delle ragioni di chi ricorre dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della*

*legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre.*

#### FATTO

1. Chi ricorre ha presentato domanda e risulta regolarmente inserita nella Graduatoria provinciale, per le classi di concorso A-12 e A-22 (rispettivamente A12 -ex A/50- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A-22 -ex A/43 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado) per le supplenze di cui all'O.M. n.112 del 6 maggio 2022 del Ministero dell'Istruzione, emessa dal Ministero dell'Istruzione e titolata *“Procedure di aggiornamento delle **graduatorie** provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.
2. Attraverso la pubblicazione della Graduatoria qui impugnata la ricorrente ha appreso di essere stata inserita per la classe di concorso A22 con punti 33 invece dei 54 spettanti (33 per la Laurea 110 e lode, 1 master, 20 servizio) e A12 punti 23 invece dei 44 spettanti, in poco sono mancati alla ricorrente i punti

completi connessi al proprio titolo specifico e relativi anche al voto conseguito con la propria laurea che avrebbe giustificato l'attribuzione prevista di ulteriori 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode. **In sostanza, risulta che l'Ufficio, attraverso il sistema informatico utilizzato, abbia inteso applicare il minimo a chi sia stato inserito in virtù di una pronuncia giudiziale, come appunto in questo caso e abbia del tutto mancato di valutare effettivamente il titolo di accesso.**

3. E' utile specificare che l'Articolo 8, comma 1, (Valutazione dei titoli) della O.M. n. 11272022 sancisce : *“1. Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza...”* e che nella tabella A/4, **Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado**, è prevista l'attribuzione di 12 punti per il *“Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente”...* Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode , ed in alcuni casi specifici (che non ricorrono in questa fattispecie) prevede l'attribuzione soltanto di 12 punti.
4. Nell'attribuzione del punteggio è **mancato, pertanto, il riconoscimento dei punti relativi al titolo di Laurea quale**

**titolo di accesso, utile all'insegnamento**, con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria, considerato che ha conseguito un titolo di Laurea, indicato in epigrafe, e ha concluso un piano di studio coincidente con quello richiesto per l'insegnamento nelle classi dette. Il reclamo presentato dalla ricorrente non ha avuto alcun cenno di risposta e neanche l'istanza diffida avanzata da questa difesa.

5. **Chi ricorre, pur inserita in graduatoria, torna in buona sostanza a vedere non riconosciuto, il proprio titolo di Laurea come valido per l'insegnamento nelle classi A12 e A22**, ossia la Laurea Magistrale indicata in epigrafe, che alcune volte viene anche definita “Editoria e scrittura”, oppure “Informazioni e sistemi editoriali”, Laurea in poco che cambia nome a seconda delle Università. L'Università La Sapienza, ad esempio, chiama questa Laurea “Editoria e scrittura”, ma in altre Università italiane il titolo di Laurea ha nomi differenti e si chiama anche ad esempio Laurea in “Cultura e linguaggi per la comunicazione” (codici sono sempre LM-19 - LS13).
6. **Sotto questo profilo la ricorrente ha già dovuto difendere la propria posizione ed è già destinataria della Sentenza definitiva, emessa in suo favore da questo ecc.mo Collegio del Tar del Lazio, sez. III bis, n. 905 del 22 gennaio 2021.** Infatti, nonostante il possesso del titolo di Laurea e di una serie di esami specifici dell'Area Umanistica, coincidenti esattamente con le classi di concorso desiderate A12-A22 e con i titoli richiesti per quelle classi di concorso, chi ricorre era già stata esclusa dall'ultimo concorso ordinario bandito dal Ministero dell'Istruzione, di cui al D.d.g. 499/2020.

7. **Oggi con la LEGGE 29 giugno 2022 , n. 79** di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato disposto tra le altre cose che: “Lett. e) all’articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “*2 -bis . In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi. Dall’attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*” .
8. E’ evidente, pertanto, che la mancata attribuzione del punteggio sia frutto ingiusto ed illegittimo della problematica antica relativa al mancato aggiornamento delle classi di concorso in relazione ai diversi titoli e alla inter disciplinarieta che invece viene ormai applicata nelle Università e nei programmi e piani di studio. Questo ecc.mo Collegio, peraltro, si è già occupato più volte della vicenda, che è in sostanza relativa alle problematiche circa i titoli di laurea richiesti per l’insegnamento nella classe di concorso A22. Infatti il Collegio ha già riconosciuto le ragioni degli aspiranti docenti anche attraverso altra pronuncia emessa nel ricorso R.g. n.5050/2020 Notarangelo c/ Minsitero dell’Istruzione.

Sempre in materia, in relazione alle Graduatorie provinciali in questione, è stato già emesso anche altro precedente dove, ancora una volta si legge *“I docenti laureati in ingegneria – precisa il Collegio –verrebbero discriminati rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, che possono accedere, con il loro titolo di studio, sia alla classe di concorso A-27, sia alla A- 20 che alla A-26 e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta...Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell’insegnamento e la formazione conseguita sono, per la classe A027, appaiono nella sostanza corrispondenti alle altre due classi di concorso, anche in termini di programmi concorsuali e che determinano, appunto, la omogeneità disciplinare tra la A027 – A-20 e A-26. Le osservazioni dell’amministrazione resistente dirette a evidenziare la sussistenza di peculiari e approfonditi percorsi, nonché un approccio interdisciplinare, non appaiono adeguatamente dimostrate e argomentate, posto che a fronte della contestazione relativa alla corrispondenza dei programmi non vengono indicate materie o argomenti differenti tra le due classi, né vengono descritte le ragioni dell’autonomia dell’una classe rispetto all’altra.”* (per le stesse conclusioni anche se con diverso percorso argomentativo si veda **Tar Calabria, Catanzaro, 8 febbraio 2022, n. 186**).” *“Ne discende – conclude il Collegio – l’illogicità e l’irragionevolezza degli atti impugnati nella parte in cui consente alla ricorrente quale laureata in ingegneria elettronica di insegnare per le due classi singole A-26 e A-27 e non le consente l’insegnamento in A-27 (matematica e fisica)”*. (Con sentenza n. 06542 / 2022 Reg. Prov. Coll. (N.



9. Questa illegittima interpretazione dell'Amministrazione è determinata dal fatto che la Laurea in questione non è compresa dal D.p.r. n. 19/2016, per come integrato dal successivo D.m. n. 259/2017, tra quelle previste come titolo utile all'insegnamento di queste classi di concorso, ma è prevista soltanto per l'insegnamento nella classe di concorso A-65 definita "Teoria della comunicazione", ma questa classe di concorso A65, che ripetiamo sembrerebbe quella in cui il Ministero vuole ingiustamente relegare la attività di insegnamento, sia nei procedimenti di costituzione delle graduatorie per il reclutamento a tempo determinato sia in quelli a tempo indeterminato, nonostante l'identità sia del percorso formativo sia delle materie insegnate, appare essere una classe di insegnamento residuale, che viene sempre in qualche modo non utilizzata rispetto alla più comune e utilizzata A12-A22. Ad esempio in occasione dell'ultimo concorso ordinario per la classe di concorso A65 sono stati banditi a livello nazionale soltanto 2 posti, uno in Lombardia ed uno in Umbria.
10. Chi ricorre, pertanto, in base alla piena uniformità del percorso di studio ritiene di dover ottenere il giusto punteggio che comprenda anche i punti da assegnare al proprio titolo anche in occasione ed in relazione del procedimento di costituzione della graduatoria per l'insegnamento per le classi dette A-12 e A-22 di cui alla O.M. n. 112/2022, potendo così concorrere in condizioni di pari opportunità alle maggiori chance di accesso al pubblico impiego, visto il maggior numero di posti banditi.
11. Infatti, il titolo di laurea della ricorrente comprende **esami**

**presenti nei percorsi di laurea che consentono di insegnare le materie di cui alle classi A12 e A22**, ossia: letteratura italiana, didattica del latino, letteratura latina e greca, linguistica, storia, antropologia, geografia, critica letteraria, filologia, storia della lingua italiana, storia moderna, medievale, storia romana, storia contemporanea, storia dell'arte, filosofia del linguaggio, giornalismo, editoria, storia della stampa. Oltre ai documenti allegati, ecco per maggiore completezza di seguito il Link del piano di studi della Laurea in Editoria LM19 <https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/29956/cds> e il Piano di studi di una delle varie Lauree ammesse all'insegnamento nelle classi di A-12 e A-22 piano di studi di Musicologia e beni culturali (LM45) che può accedere alla A12 e

A22: <https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2019/29962/cds>

12. Venire aggravata nonostante i propri titoli ed il proprio bagaglio di formazione sarebbe ingiusto e abnorme e vorrebbe dire essere discriminata rispetto ai titolari delle altre lauree connesse con la A12-A22.
13. Per finire è doveroso da subito un richiamo alle norme di cui all'art. 4 del Dlgs n. 59/2017 e all'art. 405 del T.U. Della scuola D.p.r. n. 297/1994 che disciplinano per il Ministero l'obbligo di provvedere periodicamente ad **alla revisione della tipologia delle classi di concorso** per l'accesso ai ruoli del personale docente. e queste ore ad altre classi di concorso.
14. La contraddittorietà e ingiustizia di questa modalità di interpretazione dell'impianto normativo sta anche nel dato che un qualsiasi laureato LM65 (Scienze dello Spettacolo) può accedere alla classe A-12 e A-22 con i crediti previsti dal

MIUR, mentre un laureato LM19 (Editoria e Scrittura) o LS13 (culture e linguaggi di comunicazione) con un piano di studi del tutto convergente non può.

15. Significativo è anche l'elenco delle Lauree che sono indicate come utili per l'insegnamento nella classe desiderata da chi ricorre A22 e A12 da cui ingiustamente appare esclusa la laurea in questione: Antropologia culturale ed Etnologia, Archivistica e biblioteconomia, Archeologia, Conservazione dei beni architettonici e ambientali, Conservazione e restauro dei beni culturali, Filologia moderna Filologia, letterature e storia dell'antichità, Linguistica, Metodologie informatiche per le discipline umanistiche, Musicologia e beni culturali, Scienze dello spettacolo e produzione multimediale, Scienze geografiche, Scienze storiche, Storia dell'arte, Antropologia culturale ed etnologia, Archeologia, Archivistica e biblioteconomia, Conservazione dei beni architettonici e ambientali, Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, Filologia e letterature dell'antichità, Filologia moderna, Geografia, Informatica per le discipline umanistiche, Lingua e cultura italiana, Linguistica, Musicologia e beni musicali, Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale, Storia antica, Storia contemporanea, Storia dell'arte, Storia medioevale, Storia moderna, Laurea in Conservazione dei beni culturali, Laurea in Filosofia, in Geografia Lingue e letterature straniere, Pedagogia, Scienze dell'educazione

*ooOOoo*

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati ove interpretati in senso sfavorevole meritano di essere annullati per **grave disparità**

di trattamento e per i seguenti motivi di diritto.

### DIRITTO

***I. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 – 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Obbligo a provvedere.***

Un primo profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati è senz'altro da individuare nella totale carenza di motivazione. E' utile una breve sintesi dell'impianto normativo che regola la materia.

**Con l'espressione "*valore legale del titolo di studio*" si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio.**

**Tali effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o esterni allo stesso. I diplomi e le Lauree conseguiti da chi ricorre sono da considerare senz'altro produttivi anche della seconda categoria di effetti. Inoltre, come vedremo diffusamente di seguito, per insegnare nella classi A12 e A22, è richiesto un ventaglio enorme di possibili Lauree, tutte con Piani di Studio simili e coincidenti con quello in argomento; insomma la non attribuzione dle giusto punteggio anche della Laurea *Magistrale in Editoria e Scrittura (codice LM-19)* appare come una vera e propria svista, dovuta forse alle difficoltà che l'attività**

di definizione delle classi di concorso ha presentato.

**Non a caso oggi la LEGGE 29 giugno 2022 , n. 79 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) impone che: “Lett. e) all’articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 -bis . In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi. Dall’attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” .**

**La previsione normativa di un onere di adeguamento costante delle classi di concorso a fronte dei Piani di studio di cui alla Luarea conseguita da chi ricorre porta a ritenere **in modo assoluto la sussistenza di profili di carenza di motivazione ed un quadro incompleto ed inadeguato, di totale contraddittorietà, carenza e nessun’altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell’azione amministrativa.****

**Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 titolato “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per***

*renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23 ) all’art. 5, comma 1 stabilisce che costituisce titolo di accesso al concorso ordinario il possesso congiunto di:*

*«...a) laurea magistrale **o a ciclo unico**, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, **coerente con le classi di concorso vigenti** alla data di indizione del concorso ((laurea + esami specifici);*

*b) 24 crediti **formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche».*

Con l’espressione “coerente con le classi di concorso vigenti” il **Decreto detto n. 59/2017 opera il riferimento normativo al D.p.r. n. 19/2016 e D.M. n. 259/2017** e alle rispettive allegate Tabelle.

Sempre il Decreto n. 59/2017 **avverte anche** all'art. 4, titolato “classi di concorso” che: **“1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta**

*formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' di consentire cosi' un piu' adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilita', nonche' ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello”.*

**Sempre nella stessa direzione della necessità di adeguare periodicamente queste disposizioni, è doveroso rammentare anche l’articolo 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo unico delle** disposizioni legislative in materia di istruzione”, che prevede appunto: *“il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provveda con proprio decreto alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente;*

Lo stesso D.M. n. 259/2017 era stato emesso proprio per riparare alle prime incongruenze emerse già in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016 e per procedere alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto.

**Questo sistema dunque ha in sé la fisiologica necessità, prevista per legge, di effettuare ricognizioni degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado,**

**anche al fine di consentire la corretta definizione dell'organico e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente.**

Coerentemente al principio della doverosa produzione degli effetti legali di un titolo di Laurea, in base alla disposizione contenuta nell'art.5 del DM n. 259/2017 sono stati fatti salvi, ad esempio, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, anche i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. **n. 39 del 30 gennaio 1998**, D.M. **n. 22 del 9 febbraio 2005**, DM **n. 201 del 6 agosto 1999**) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR n. 19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.

E' altresì noto che gli esami o CFU che sono risultati richiesti dalla emissione del **DPR n. 19/2016** possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.

Ad esempio, i laureati di Vecchio Ordinamento, sanno che devono integrare il loro piano di studi e sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento.

Nelle note della Tab. A D.p.r. 19/2016 e D.M. 259/2017 relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD Settori scientifici disciplinari utili all'accesso, poi il requisito minimo di CFU crediti per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD



elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell'uno e parte nell'altro.

Venendo alla nostra vicenda, E' UTILE SPECIFICARE CHE A RIGORE NON SI TRATTEREBBE SOLTANTO DI INTEGRARE CREDITI, GESTO CHE PERALTRO chi ricorre HA GIA' REALIZZATO, MA SI TRATTEREBBE DI ESSERE COSTRETTA A CONSEGUIRE UNA NUOVA LAUREA, da qui la necessità di una vera e propria **ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire e di assicurare conseguentemente una legittima attività nelle procedure di reclutamento del personale docente.**

**Dalla lettura della Tabella A allegata al D.p.r. n. 19/2016 emerge infatti che l'insegnamento della materia A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” (ex A/50 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) erroneamente ed illegittimamente pur prevedendo tantissime lauree affini, non prevede come titolo utile le Lauree di cui è titolare chi ricorre LM19 (Editoria e Scrittura) o LM92 (Teoria della comunicazione), e prevede come necessario il possesso di tutta la serie svariata delle seguenti lauree: Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (1) *Lauree in Lingue e letterature straniere* (2) *Lauree in : Lettere; Filosofia; Materie letterarie; Pedagogia* (3) *Laurea in Storia* (4) *Lauree in Conservazione di beni culturali* (5) *Lauree in: Filosofia;***

*Pedagogia; Scienze dell'educazione, Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (6) (ex vecchio ordinamento ) ed ancora: LS 1-Antropologia culturale ed etnologia (7) LS 2-Archeologia (7) LS 5-Archivistica e biblioteconomia (7) LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (7) LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (7) LS 15-Filologia e letterature dell'antichità (7) LS 16-Filologia moderna (7) LS 21-Geografia (7) LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (7) LS 40-Lingua e cultura italiana (7) LS 44-Linguistica (8) LS 93-Storia antica (7) LS 94-Storia contemporanea (7) LS 95-Storia dell'arte (7) LS 97-Storia medioevale (7) LS 98-Storia moderna (7) ( **Titoli di accesso ex D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)** )*

*Ogni laurea di quelle appena elencate ha poi bisogno più o meno i seguenti adattamenti:*

*(1) i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia ( due annualità o quattro semestralità ), geografia. (Vedi Tab. A/1).*

*(2) Dette lauree, limitatamente agli istituti con lingua di insegnamento italiana nella provincia di Bolzano, sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi di cui alla nota 1 ed un corso biennale di lingua e/o letteratura tedesca.*

*(3) purché conseguite entro l'A.A. 1986- 1987 (4) La laurea in storia, purché conseguita entro l'anno accademico 1986-1987, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura italiana.*

(5) *Dette lauree, purché conseguite entro l'anno accademico 1993-1994, sono titoli di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia* (6) *Dette lauree, purché conseguite entro l'A.A. 2000-2001, sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia.*

*La stessa metodologia è seguita per la **classe A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado ex A/43 Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola media.** Anche qui sono previste le seguenti Lauree Lauree in: Conservazione dei beni culturali; Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia. (1) Lauree in lingue e letterature straniere (2) Lauree in: Filosofia; Lettere; Materie letterarie; Pedagogia (3) Laurea in: Storia (4); Lauree in: Filosofia; Pedagogia; Scienze dell'educazione; (5) Lauree in: Conservazione dei beni culturali; Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (6) Lauree in: Conservazione dei beni culturali; Filosofia; Lettere; Materie letterarie; Pedagogia; Storia; (7) LS 1-Antropologia culturale ed etnologia (8) LS 2-Archeologia (8) LS 5-Archivistica e biblioteconomia (8) LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (8) LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (8) LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (8) LS 15-Filologia e letterature dell'antichità (8) LS 16-Filologia moderna (8) LS 21-Geografia (8) LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (8) LS 40-Lingua e cultura italiana (8) LS 44-Linguistica (8) LS 93-Storia antica (8) LS 94-Storia contemporanea (8) LS 95-Storia dell'arte (8) LS 97-Storia*

medioevale (8) LS 98-Storia moderna (8) LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia (8) LM 2-Archeologia (8) LM 5-Archivistica e biblioteconomia (8) LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (8) LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali (8) LM 14-Filologia moderna (8) LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità (8) LM 39-Linguistica (8) LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (8) LM 80-Scienze geografiche (8) LM 84-Scienze storiche (8) LM 89-Storia dell'arte (8)

**Anche in questo caso per ogni Laurea vengono indicati una serie di adattamenti imponendo la presenza nei piani di studio delle seguenti materie:** (1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, linguistica generale, storia, geografia. (Vedi Tab. A/1 ) (2) Dette lauree, limitatamente agli istituti con lingua di insegnamento italiana nella provincia di Bolzano, sono titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi di cui alla nota 1 ed un corso biennale di lingua e/o letteratura tedesca. (3) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché conseguite entro l'A.A.1986/1987 (4) La laurea in storia, conseguita entro l'A.A.1986/1987, è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso di lingua o letteratura italiana. (5) Dette lauree, purché conseguite entro l'A.A.2000/2001, sono titoli di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia. Dette lauree non sono più previste ai sensi del D.M. n. 231/1997. (6) Dette lauree, purché

conseguite entro l'A.A. 2000/2001, sono titoli di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia. (7) Dette lauree, purché conseguite entro l'A.A. 1997/98, , sono titoli di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia. (8) Con almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui 12 LFIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FILLET/12, 12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 12 M-GGR/01, 12 tra LANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04.

Da questo lunghissimo elenco di Lauree ed esami da sostenere emerge che chi ricorre presenta già nei propri piani di studio le materie finora elencate, **PERCHE' IL PERCORSO DELLE LAUREE FINORA ELENcate E QUELLO Del ricorrente E' COMUNQUE UN PERCORSO UMANISTICO E LE MATERIE SONO COINCIDENTI** : Letteratura italiana, didattica del latino, letteratura latina e greca, linguistica, storia, antropologia, geografia, critica letteraria, filologia, storia della lingua italiana, storia moderna, medievale, storia romana, storia contemporanea, storia dell'arte, filosofia del linguaggio, giornalismo, editoria, storia della stampa.n In poco negli esami sostenuti durante i percorsi di laurea triennale, magistrale e come corsi singoli extracurriculari sono presenti le materie finora elencate e che potrebbero integrare i crediti mancanti per accedere alla A-12 e A-22 come permesso ad altre lauree magistrali.

Non attribuire un punteggio alla Laurea che è stata comunque conseguita è quindi del tutto immotivato e incomprensibile,

nonchè incoerente con i principi fondamentali dell' Ordinamento. L' impianto normativo descritto impegna senz'altro l'Amministrazione in modo non equivoco ad un agire organizzativo e di predisposizione di tutta una serie di interazioni, strumenti e interventi, **volti alla continua revisione delle classi di concorso e ad effettuare ricognizioni degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, attuazione dei principi anche europei di formazione e reclutamento in condizioni di uniformità.**

Ricordiamo ad esempio le numerose pronunce (tra le altre C.d.S., sez. VI, n. 2138/2015 del 27.4.2015 e 8773/2015) che hanno chiaramente accolto le ragioni qui sostenute, proprio sottolineando la incostituzionalità di ogni impedimento e la gravissima disparità di trattamento, *“non potrebbe non configurarsi come inammissibile disparità di trattamento la limitazione, per una parte soltanto del personale docente, di nuove prospettive di formazione e diversificazione professionale, tramite acquisizione di ulteriori titoli di idoneità...”*.

**È assolutamente incoerente non dare seguito a queste professionalità e non premiarne il merito, dando la chance di concorrere a tutti.**

ooOOoo

**II. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 – 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4 del Decreto n. 59/2017 Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione.**

Non riconoscere il giusto punteggio al titolo in questione è altresì illegittima con riferimento agli artt. 3, 51, 57, 76 e 97 della Costituzione, perchè impedisce la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente *favor* per la procedura selettive di pubblico impiego. Infatti essa vuole che:

- nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate **barriere** preclusive;

- che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.

- Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;

- che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;

- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente

sulla par condicio. Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, la mancata attribuzione del giusto punteggio è illegittima e ingiusta e merita di essere annullata oppure la disciplina normativa merita il vaglio costituzionale.

**III.Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Degli artt. art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.**

In una lettura integrale e costituzionalmente orientata dell'impianto normativo che regola la materia in argomento non si può non lamentare la irragionevolezza e illogicità della graduatoria impugnata e del punteggio assegnato in relazione alla Ordinanza Ministeriale 112/2022 che disciplina l'attribuzione dei punti ai titoli richiesti.

Pur essendo ovvio che esiste il principio per cui l'amministrazione indicente la procedura selettiva ha un **potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione**, tuttavia la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto di un iter logico e giuridico che garantisca l'assenza di arbitrarietà e una piena coerenza, nonché la piena valutazione della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre



2019, n. 6972; Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098). In applicazione dei suddetti principi, la attività di valutazione dei titoli qui in argomento non **possiamo considerala proporzionale rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa che è volta alla assegnazione di supplenze, in poco la mancata attribuzione del punteggio a tutti i titoli della ricorrente e specificamente alla Laurea in questione quale titolo vaildo per l'insegnamento in queste classi di concorso si risolve in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito, perchè chi ricorre ha conseguito una Laurea, ha svolto tutti gli esami coerenti con la formazione richiesta per l'insegnamento in quelle materie, e soprattutto è stata ammessa in virtù della pronuncia di questo ecc.mo Collegio già ad altra procedura selettiva, non appare coerente quindi oggi costringerla ad altra causa per ribadire le stesse ragioni relativamente alla attività di costituzione di questa graduatoria.**

In questa stessa ottica, l’operato della Amministrazione si presenta anche discriminante rispetto alle posizioni cui invece vengono regolarmente valutati i titoli di accesso.

L'indizione di un pubblico reclutamento che non sia preceduto da una attenta analisi e ricognizione IMPONE UNA VALUTAZIONE OMOGENEA E COMUNE A TUTTO IL PAESE CHE NON SIA FONTE DI GRAVISSIME DISPARITA' DI TRATTAMENTO e aggravi soltanto alcune posizioni ( in questa direzione Tar del Lazio *sentenza n.11078/2013* e la pronuncia del Tar Trento n.243/2012 che così chiaramente spiega: “..dovendosi – tendenzialmente e salve ipotesi eccezionali documentatamente ed adeguatamente motivate - escludere che l'amministrazione possa

*procedere per proprio conto allo scardinamento del sistema normativo dei titoli di studio e ad una valutazione sostanziale dei titoli stessi, secondo un apprezzamento via via variabile ed incerto, che intenda, asseritamente, tener conto, caso per caso, dei contenuti e degli aspetti essenziali degli stessi, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono alla stessa classe od area didattica e che le materie principali dei corsi di studio siano fondamentalmente coincidenti (cfr. T.A.R. Sardegna, 27/1/2012, n. 66; Cons. Stato, Sez. VI, 3/5/2010 n. 2494; 19/8/2009 n. 4994; 21/9/2005 n. 4902; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II quater, 1/3/2011 n. 1867). Infatti, l'art. 9, comma 6, della L. 19 novembre 1990, n. 341 ( espressamente e fondatamente invocato con il secondo motivo di ricorso ) dispone che: "Con decreto del Presidente della Repubblica, ..... sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso...Sul piano temporale, con il D.M. 5-5-2004, pubblicato nella Gazz. Uff. del 21 agosto 2004, n. 196 ( e via via modificato ), si è disposta l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), agli espressi "fini della partecipazione ai concorsi pubblici".*

**VI. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà.**

Ulteriore profilo di illegittimità è da ravvisare nella illegittima modalità di utilizzazione del meccanismo informatico di valutazione, considerato che appare come l'attribuzione del

punteggio minimo sia stato applicato automaticamente a chi abbia presentato la domanda di inserimento quale titolare di una pronuncia giudiziale come in questo caso. Anche stavolta questa difesa non rinuncia a non osservare come l'inserimento delle procedure informatiche sia stato armonizzato male con i principi della corretta azione amministrativa. Anche in questo caso non c'è stata una concreta valutazione di titoli per essersi affidati ad un meccanismo informatico.

*Davanti alle avvertenze del Consiglio Superiore della pubblica istruzione circa la possibile erroneità delle modalità di selezione, l'attività della Commissione esaminatrice appare del tutto nulla, manca ogni riesame ogni reale valutazione della prova scritta da parte di questa Commissione che si è limitata a recepire un conteggio meccanico del sistema informatico e avrebbe invece potuto e dovuto meglio integrare la propria attività con quella del mero computer, quanto meno in fase di riesame. Pertanto, altro profilo che appare illegittimo è quello relativo alle modalità informatiche adottate, che hanno impedito ogni correzione delle criticità rappresentate. Si ribadisce allora che il mezzo di comunicazione informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la possibile regolarità delle procedure di correzione, sia per il privato che invia sia per la pubblica amministrazione. Ma questo non può comportare l'impossibilità di ogni correzione di errori, integrazione o interpretazione della realtà secondo principi che favoriscono la possibilità di evitare ingiuste esclusioni da una selezione pubblica. Recentemente la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in materia di legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta e*

gestita in via informatica. Anche in quel caso la piattaforma informatica aveva dimostrato di avere delle problematiche e un funzionamento limitato non consentendo una completa tracciabilità delle operazioni stesse. In diritto, è stata rilevata la violazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) ed il T.A.R. ha annullato il provvedimento di esclusione del ricorrente, dato che proprio l'utilizzo di un sistema informatico non adeguato avrebbe determinato l'impossibilità di considerare valida l'offerta della ricorrente. Conseguentemente all'annullamento, il giudice amministrativo ha disposto il rinnovo delle operazioni di gara a titolo di risarcimento in forma specifica, determinando in tal modo il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse fatto valere in giudizio. Con un approccio attento al tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il giudice ha, dunque, evidenziato come l'utilizzo della piattaforma informatica difettosa abbia determinato la violazione della lex specialis di gara, del codice degli appalti e del codice dell'amministrazione digitale. Anche nella nostra vicenda la P.A. pare voglia forzare antichi principi fondamentali alla rigidità dei modelli informatici. Il CAD all'art. 44, prevede un obbligo generale per le amministrazioni pubbliche (e gli altri soggetti tenuti alla sua applicazione), ovvero l'obbligo di dotarsi di un sistema di conservazione dei documenti informatici volto ad assicurare: • l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa di riferimento; • l'integrità del documento; • la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari (assicurando in tal modo la tracciabilità). Tracciabilità, integrità, immodificabilità: sono elementi essenziali

*dai quali una procedura informatica utilizzata dalla PA non può prescindere. La P.a. ha sì recepito la domanda della ricorrente, ma la successiva emersione dei problemi di ambiguità delle domande a maggior ragione fanno sì che non può assolutamente l'Amministrazione prescindere dai principi fondamentali del concorso e della più ampia partecipazione. La procedura informatica viene utilizzata per un concorso pubblico e deve quindi far propri tutta una serie di principi e garanzie che lo specifico procedimento richiede. La "voglia di digitalizzazione" è giusta e potrebbe essere un grande progresso per il miglioramento della efficienza della nostra Amministrazione, ma non può essere soddisfatta senza un preventivo assorbimento delle norme del Codice dell'amministrazione digitale e, inoltre, l'utilizzo dell'informatica nella PA non deve di certo risultare un ulteriore aggravio per i cittadini. Mentre nel caso in argomento l'amministrato si è visto in sostanza impedire ogni valutazione della anomalia che ha lamentato per via di un meccanismo forviante ed errato che non le ha consentito di ottenere una valutazione completa e reale. In linea generale, l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni - e con gli altri soggetti tenuti al rispetto delle regole del CAD - è presentato all'art. 3 comma 1 del CAD come un diritto per i cittadini e per le imprese e tale deve essere nella realtà, perciò auspichiamo che un'amministrazione alle prese con l'utilizzo delle procedure informatiche si ricordi di verificarne, preventivamente, la rispondenza ai dettami del CAD e ai principi della corretta azione amministrativa. L'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di servizi pubblici statali e l'autonomia organizzativa delle altre pubbliche amministrazioni non potrà che*

*recepire tale principio, posto a tutela di valori di uguaglianza e dignità della persona costituzionalmente tutelati e ciò è espressamente ribadito, quanto alle fasi della partecipazione al procedimento amministrativo dal comma 1 del successivo art. 4 Cad; quanto alla fase dell'istruttoria del procedimento è in via generale prevista dall'art. 3.*

### ISTANZA DI SOSPENSIVA

Quanto al *fumus boni iuris* si ribadisce che la ricorrente ha tutti i requisiti previsti dalla legge e aveva la legittima aspettativa di essere inserita nelle graduatorie così costituite vedendosi attribuire il giusto punteggio e ottenendo una reale e completa valutazione del proprio titolo di accesso.

Quanto al *periculum in mora* è chiaro il danno grave e irreparabile che deriva alla ricorrente che col punteggio così decurtato non potrà mai vedere la propria posizione legittima e aspirare ad una piena realizzazione della propria posizione in graduatoria. LA NECESSITA' ED URGENZA SI FONDA SUL RISCHIO GRAVISSIMO DI NON POTER SOSTENTARSI, NONCHÈ IL GRAVISSIMO RISCHIO DI PERDERE LA POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA PROPRIA CONDIZIONE ANCHE PROFESSIONALE, NON SOLTANTO ECONOMICA. SOLTANTO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI POTRANNO TUTELARE PIENAMENTE LE LEGITTIME ASPETTATIVE DI CHI RICORRE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E DI OPPORTUNITA' E NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL MERITO.

o000o

## ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

*Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.*

Tutto ciò premesso,

### PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio adito l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela di chi ricorre con particolare riferimento al riesame del procedimento di costituzione delle graduatorie e di valutazione dei titoli di cui alla stessa O.M. n. 112/2022 e l'attribuzione del punteggio completo.

In via subordinata si chiede l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere ex **LEGGE 29 giugno 2022 , n. 79** di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato disposto tra le altre cose che: "Lett. e) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *"2 -bis . In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi* "; nonché ex decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l'obbligo a provvedere al completamento della attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi A-12 e A-22 al fine di poter comprendere anche la *Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura e Laurea "Cultura e linguaggi per la comunicazione"* (codice LM-19 ed LS 13) e a tutte le Lauree affini indicate in epigrafe a fianco a ciascun nome.

In via subordinata, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte

Costituzionale per l'esame della illegittimità costituzionale dell'impianto normativo che fonda i provvedimenti impugnati ove dovesse essere interpretato nel senso di autorizzare le determinazioni amministrative in argomento per la manifesta irragionevolezza e la conseguente violazione dell'art. 34, 33, 51 e 97 Cost. considerato che intere generazioni di laureati vedono definitivamente e irragionevolmente vanificato il proprio titolo di studio ai fini della crescita professionale in particolare della legge 19 novembre 1990 n. 341, D.p.r. 354/1998, con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione nella parte in cui fossero interpretate nel senso lesivo alla posizione qui rappresentata.

*Nonché si insiste per l'applicazione alla vicenda della L. 09/08/2013, n. 98, di conversione del D.L. 21/06/2013, n. 69, «Decreto del fare», recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, G.U. n. 194 del 20/08/2013 che all'art. 28 che riconosce il diritto di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, nonché in virtù dell' impianto normativo che emerge dagli artt. 30, comma 4, 104, comma 1, 112, comma 3, 114, comma 4 lett. e) e art. 117 Codice del processo Amministrativo, che danno diritto alla determinazione della “somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.*

*Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato.*

Roma, 9 ottobre 2022

avv. Elena Spina